

La gestione delle clausole di esclusiva nei contratti, rilevanza non solo nei rapporti verticali, ma anche per condotte unilaterali come abusi di posizione dominante e di dipendenza economica economica

Serena Stella Vice Segretario generale vicario AGCM – Le opinion espresso sono personali e non impegnano l'Istituzione di appartenenza

Le clausole di esclusiva non sono illecite in sé

Il diritto antitrust non vieta una clausola per la sua sola esistenza: valuta la sua idoneità, nel contesto in cui opera, a restringere la concorrenza in misura apprezzabile.

Possono generare efficienze

Incentivare gli investimenti del distributore o del fornitore; favorire l'ingresso di nuovi prodotti sul mercato; riduzione del *free riding*; migliorare l'organizzazione della rete distributive e la qualità del servizio offerto.

Possono contribuire a precludere l'accesso al mercato ai concorrenti

Clienti e canali distributivi sottratti ai concorrenti

Tre piani di possibile rilevanza antitrust

ART. 101 TFUE

Accordi verticali tra imprese: l'analisi si concentra sugli effetti che le clausole di esclusiva producono nel mercato.

Regolamento UE di esenzione per categoria relative agli accordi verticali (2022/720) cd. VBER; Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali del 2022.

ART. 102 TFUE

Comportamenti di imprese dominanti: scrutinio più rigoroso delle esclusive e della capacità escludente.

ART. 9 L. 192/1998

Dipendenza economica: squilibrio contrattuale e, quando rilevante per il mercato, intervento AGCM.

Primo fattore: potere di mercato

$\leq 30\%$

Quota di mercato di fornitore e
acquirente
nei rispettivi mercati rilevanti

Potere di mercato delle imprese coinvolte

Oltre il 30%

Nessuna illiceità automatica: serve una valutazione
individuale

Riferimento: Reg. (UE) 2022/720 e Orientamenti verticali 2022

Secondo fattore: durata dell'esclusiva

Quanto più a lungo un cliente rimane vincolato a un determinato fornitore, tanto più difficile può risultare per i concorrenti accedere al mercato

Riferimento: Reg. (UE) 2022/720 e Orientamenti verticali 2022

Terzo fattore: rischio di preclusione del mercato

La clausola di esclusiva rende significativamente più difficile ai concorrenti accedere ai clienti o ai canali distributivi?

Il mercato rilevante rimane sufficientemente aperto oppure una quota rilevante della domanda viene sottratta alla pressione concorrenziale?

E' importante sottolineare che la valutazione non riguarda il singolo contratto considerato isolatamente

La Commissione e la giurisprudenza europea evidenziano la necessità di considerare anche gli effetti cumulativi di una pluralità di accordi analoghi presenti sul mercato

Cambiamento di prospettiva

L'analisi si concentra sul
comportamento dell'impresa in
posizione dominante e sulla sua
capacità di escludere concorrenti.

Le clausole di esclusiva possono essere sottoposte a un controllo molto rigoroso quando utilizzate da un'impresa dominante

Ipotesi classica: obblighi di acquisto esclusivo

Da Hoffmann-La Roche a Intel

1979

Hoffmann-La Roche

Gli obblighi di approvvigionamento esclusivo imposti da un'impresa dominante tendono, per loro natura, a limitare la libertà commerciale del cliente e a ostacolare l'accesso dei concorrenti nel mercato.

2017

Intel • C-413/14 P

La sentenza segna il passaggio da un approccio formalista a un approccio basato sull'analisi economica degli effetti.

2024

Intel • C-240/22 P

Valutazione rigorosa della capacità escludente e della prova economica invocata nel caso concreto. Quando l'impresa interessata contesta la capacità della condotta ad escludere i concorrenti, la Commissione deve esaminare concretamente la sua idoneità a produrre effetti anticoncorrenziali.

Nuove Linee direttrici UE sull'applicazione dell'art. 102 TFUE ai comportamenti abusivi volti all'esclusione della concorrenza

9 SETTEMBRE 2026 • GUUE C/2026/4675

Per gli approvvigionamenti esclusivi di imprese dominanti, è prevista una presunzione relativa di effetti distorsivi.

Non è un divieto assoluto

L'impresa può presentare elementi contrari.

Nell'analisi rilevano diversi fattori:

Quota di mercato coperta dalle clausole di esclusiva, durata dei vincoli, caratteristiche del mercato e effettive possibilità di accesso per i concorrenti

Linee direttrici, in particolare parr. 153–157

Caso UNILEVER

Condotte accertate e sanzionate da AGCM

strategia commerciale finalizzata ad escludere i concorrenti dal mercato (gelato preconfezionato) attraverso:

- **clausole di esclusiva**, consistenti nell'obbligo di rifornirsi da Unilever per l'intero fabbisogno di gelati confezionati;
- **sconti e incentivi fidelizzanti** per il modo e il contesto in cui venivano applicati;
- **controllo della rete distributive** (azioni di controllo volte a verificare l'effettivo approvvigionamento esclusivo da parte della clientela);
- **limitazioni alla vendita di prodotti concorrenti**
- **durata dei contratti** (mediamente superiore ai due anni e tacitamente rinnovabili).

Due principi giuridici

- i comportamenti dei distributori possono essere imputati all'impresa dominante quando essi attuano una politica commerciale decisa unilateralmente da quest'ultima;
- la prova della capacità della condotta di limitare la concorrenza spetta alla ANC, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti e delle analisi economiche prodotte dalle parti.

Abuso di dipendenza economica

La clausola può essere problematica anche senza posizione dominante sul mercato.

Squilibrio contrattuale

Esclusiva + assenza di alternative realistiche + squilibrio significativo di diritti e obblighi.

Il ruolo dell'AGCM

Intervento pubblicitario se l'abuso di dipendenza economica assume rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.

Abuso di dipendenza economica

Un distributore o a un fornitore che, per mantenere l'accesso al mercato o conservare il rapporto con un grande cliente, sia costretto ad accettare:

- obblighi di acquisto esclusivo;
- limitazioni nella possibilità di trattare con altri operatori;
- condizioni economiche sproporzionate;
- rinnovi automatici o vincoli di lunga durata.

In questi casi il problema non è soltanto la riduzione della concorrenza sul mercato, ma la compressione della libertà negoziale dell'impresa dipendente

Concorrenza anche nel mercato del lavoro

Clausola individuale

Tradizionalmente, le clausole di esclusiva rappresentano uno strumento attraverso il quale il datore di lavoro tutela il proprio interesse a beneficiare in modo esclusivo della prestazione lavorativa del dipendente.

Accordi tra imprese

- quando le restrizioni alla mobilità dei lavoratori non derivano dal rapporto individuale di lavoro, ma da accordi conclusi tra imprese concorrenti.
- il diritto antitrust ha progressivamente riconosciuto che il mercato del lavoro costituisce un vero e proprio mercato concorrenziale, nel quale le imprese competono non soltanto per la vendita di beni e servizi, **ma anche per l'acquisizione delle risorse umane.**

ART. 101 TFUE

Violazioni antitrust nel mercato del lavoro

- **no-poach agreements:** accordi mediante i quali due o più imprese si impegnano a non assumere o non sollecitare i dipendenti delle altre parti dell'accordo.
- Accordi di fissazione dei livelli salariali o condizioni economiche uniformi.
- Tali pratiche **possono limitare la libertà di scelta dei lavoratori, ridurre la mobilità professionale e comprimere la concorrenza tra imprese per l'attrazione dei talenti**, in violazione dell'art. 101 TFUE.

- una clausola di esclusiva inserita in un contratto di lavoro non costituisce automaticamente una violazione antitrust.
- Tuttavia, quando le restrizioni alla mobilità dei lavoratori derivano da accordi tra imprese o risultano idonee ad alterare il normale funzionamento del mercato del lavoro, il diritto della concorrenza interviene per garantire che la competizione tra operatori economici si svolga anche sul terreno dell'occupazione e della ricerca del personale.

ART. 101 TFUE

Delivery Hero / Glovo: il precedente

€ 329 mln

sanzioni complessive
2 giugno 2025

La Commissione ha accertato una violazione comprendente:

- Accordi di non assunzione reciproca
- Scambi di informazioni sensibili
- Ripartizione dei mercati

Caso AT.40795

I881 Packaging

Dicembre 2025

Avvio dell'istruttoria AGCM su possibili patti di non assunzione di personale nel settore del packaging e automazione industriale.

Le imprese avrebbero concordato di non assumere lavoratori provenienti dalle aziende concorrenti, in particolare figure altamente specializzate denominate "validatori" di machine automatiche

Segnalazione piattaforma Whistleblowing

Giugno 2026

Estensione all'intero personale, anche cessato; condotte ipotizzate almeno dal 2022.

Istruttoria in corso

In conclusione

Il controllo antitrust sulle clausole di esclusiva

- **non mira a vietare strumenti contrattuali leciti, utili all'organizzazione aziendale e alla stabilità dei rapporti economici**
- **mira ad evitare che essi diventino strumenti per impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza a scapito dell'innovazione e dei consumatori**